aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1592952
del 25/10/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO

Settore Tutela del Paesaggio
e Demanio Marittimo

Servizio Urbanistica

Oggetto: Comune di COSSERIA (SV).

S1000 - procedura di verifica di assoggettabilita' a V.I.A. in merito al progetto "lavori di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e dei versanti posti in prossimita' dell'area cimiteriale della chiesa parrocchiale e della casa comunale in loc Bosi, mediante abbancamento di terre e rocce da scavo senza formulario".

Al Settore Valutazione
Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile
SEDE

p.c. All'Unità Organizzativa
Assetto del Territorio
SEDE

Contributo istruttorio

Servizio Urbanistica
Fasc. class. 2024/11.6.3/101

Settore Tutela del Paesaggio
e Demanio Marittimo
Fasc. class. 2024/11.6.8/234

Pratica n. 45.400

Con riferimento alla nota n. 2024-1515127 del 04-10-2024 con la quale codesto Settore ha richiesto contributo istruttorio nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilita' a V.I.A sull'intervento in oggetto, per quanto di rispettiva competenza si fa presente quanto segue.

L'intervento in esame, volto alla messa in sicurezza dei versanti posti in prossimità dell'abitato di Cosseria e dei corsi d'acqua del rio Rocchette (sponda destra) in località Prino e rio Rocchette (sponda sinistra) in località Nicampi, consiste nella "*reinalveazione*" degli stessi attraverso la realizzazione di un abbancamento di terre e rocce da scavo (materiali provenienti da cantieri edili, cantieri Adf, RFI e Anas) per un volume di 900.000 mc, distribuiti su di una superficie complessiva di 49.000 mq.

Sotto il profilo della pianificazione urbanistica

Il Comune di Cosseria risulta dotato di Piano Regolatore Generale in vigore dal 20.10.1988. Dall'esame della documentazione emerge che l'intervento in esame produrrà un notevole impatto sul territorio, dal punto di vista non solo urbanistico, ma anche paesistico, geomorfologico, idrogeologico e naturalistico, aspetti intrinsecamente legati, di cui il contributo non può non tenere conto.

L'intervento propone, in sintesi, il riempimento di un avvallamento formatosi nel tempo nel Comune di Cosseria, loc. Bosi, a causa di terreni marnosi e della presenza di due rii che, continuando a scavare il terreno, hanno causato, e continuano a causare, l'abbassamento del livello dello stesso, nonché di vari eventi franosi che interessano la soprastante Chiesa, il cimitero, la Casa Comunale, già oggetto di interventi puntuali da parte del Comune per aumentarne la stabilità.

Il riempimento consisterà nel conferimento di circa 1 milione di metri cubi di terreno costituito da terre e rocce da scavo, senza formulario (subordinatamente al buon esito della procedura di esclusione dal regime di assimilabilità dai rifiuti, da verificare), distribuito su una superficie complessiva di 49.000 mq, da realizzarsi nell'arco di 10 anni, al fine, secondo quanto indicato nella citata documentazione, di eliminare il pericolo di eventuali future ulteriori frane e mettere in sicurezza il territorio. Tale intervento verrà eseguito da una ditta privata che smaltirà terre e rocce da scavo provenienti, sempre secondo quanto indicato, da cantieri edili, cantieri ADF, RFI e Anas.

Le zone di PRG in cui attualmente ricade l'area, sono le seguenti:

- zona E – zona agricola;
- zona F – servizi generali, per una piccola porzione d'area;
- zona AIC – attrezzature di interesse comune, per una piccola porzione d'area;
- zona RC – fascia di rispetto cimiteriale.

Nella documentazione integrativa viene indicato che, a completamento degli interventi previsti, le zone urbanistiche rimarranno invariate.

A riscontro di tale indicazione, si sottolinea che la rilevanza e la tipologia degli interventi prospettati comportano, una volta conclusi, una generale risistemazione in termini plano-altimetrici del terreno e dell'andamento dei rivi che lo attraversano, con conseguenti differenti rapporti con il contesto in termini di accessibilità all'area, individuazione fasce di rispetto, delimitazione dei terrazzamenti etc.; tali trasformazioni dei luoghi, riflettendosi inevitabilmente sulla zonizzazione urbanistica, implicano la necessità di una complessiva verifica di adeguatezza delle funzioni ammissibili (viene dichiarato il mantenimento delle zone E, F e AIC sul soprassuolo ad interventi ultimati) in riferimento, oltre che alle tipologie di terre utilizzate per il riempimento (vd. D. Lgs n.152/2006 e s.m. e i.), anche alle discipline urbanistiche ivi applicabili in termini di interventi edilizi e di parametri urbanistici; ciò non escludendo, pertanto, a priori l'eventuale necessità di modifica allo SUG, il cui rapporto con la previsione progettuale in oggetto andrà adeguatamente analizzato.

Si segnala inoltre la necessità di definire l'assetto dei luoghi nelle fasi di cantierizzazione delle opere, in termini di individuazione delle aree di cantiere (abbancamento terre, viabilità provvisoria, servizi etc.) e dei conseguenti rapporti con il contesto, anche in funzione della necessaria stabilità dei versanti in corso d'opera, considerato che, per il lasso di tempo necessario per la conclusione degli interventi consistente in 10 anni, tali opere non possono essere considerate "temporanee".

Sotto il profilo della tutela paesaggistica

L'area d'intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico", imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. c), relativo alla fascia dei 150 mt. dalle sponde di un corso d'acqua pubblico e g), relativo ai territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22.

Detta area peraltro risulta corellata con un confinante ambito assoggettato al vincolo paesistico-ambientale "specifico" per effetto del 24.04.1985, vincolo imposto a norma della L. n. 1497/1939, oggi corrispondente all'art. 136 del ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i, in quanto la "*zona del Castello di Cosseria e delle propaggini montuose tra Millesimo e Cengio, ricadente nei*

territori comunali di Millesimo, Cosseria e Cengio (provincia di Savona) è di notevole interesse perché, caratterizzata da boschi cedui e spianate coltivate con sistemi agricoli tradizional, conserva integre le sue caratteristiche floristiche e faunistiche originali, mentre i sentieri che la percorrono, soprattutto quelli in quota, offrono visuali aperte sia sul territorio ligure che su quello piemontese. Eccezionale importanza, storica ed architettonica, oltre che paesistica, riveste la collina alla sommità della quale si ergono le rovine del castello di Cosseria, uno dei più importanti della Val Bormida, visivamente collegata a quelli di Millesimo (compreso nello stesso complesso paesistico) di Rocca Vignale e di Castelnuovo".

Detta area è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e s.m. - sub assetto insediativo - in gran parte come ANI-MA (Aree Non Insediate soggette a regime normativo di Mantenimento) e una piccola parte come IS-MA (Insediamenti Sparsi soggetti al regime normativo di Mantenimento), artt. 52 e 49 delle N.d.A.

Inoltre, sono presenti in prossimità alcuni manufatti storici quali la Chiesa Parrocchiale "Immacolata M. Vergine" e l'Oratorio dei Disciplinati (entrambi vincolati ex art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. - vincolo Architettonico puntuale), nonché il Cimitero Comunale ed il Municipio.

Si rileva che la depressione naturale del terreno di tipo "*marnoso*" in oggetto, creatasi da fenomeni erosi del rio Rocchette ed affluente, presenta un aspetto geomorfologico naturale del tutto unico per la sua conformazione e immagine tipico dei "calanchi", che rappresentano un esempio di erosione accelerata correlata all'azione dilavante delle acque piovane, diffusi nelle aree collinari degli Appennini; essi sono costituiti da strette vallecole dai versanti ripidi e privi di vegetazione, separate da acuminate creste.

Detto "Paesaggio" connaturato presenta, proprio per la sua stessa natura intrinseca, una forte instabilità dei versanti e di riflesso un incidente criticità sugli elementi antropici (edifici e strade) che, nel tempo, si sono insediati nelle zone contermini.

Nel prendere atto della rilevante necessità di messa in sicurezza dei versanti e degli insediamenti in questione, tuttavia la scelta progettuale adottata di abbancamento di 900.000 mc di terra da scavo a riempire l'avvallamento risulta fortemente incidente e tale da modificare completamente i caratteri geo-morfologici e d'immagine dello stato dei luoghi, alterando una porzione di territorio i cui caratteri derivano proprio dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro interazioni.

Si dà atto che l'art. 52 delle Norme di Attuazione del PTCP, che di seguito si riporta:

Art. 52
Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA)

1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.

3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

3. bis Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti delle parti di territorio da includersi, mediante apposite leggi regionali, nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale, per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 2 delle NORME Di ATTUAZIONE APPLICABILI NELLE AREE PROTETTE costituenti l'allegato B alla l.r. 9 aprile 1985 n. 16.

prevede nel suo obbiettivo di "*mantenere sostanzialmente inalterati i caratteri della zona ecc.,*" e, come meglio specificato nel documento congiunto Regione e Soprintendenza dell'aprile 1999 per l'intepretazione e l'applicazione delle norme di P.T.C.P., significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale, i manufatti storico-architttonici, i percorsi antichi.

La soluzione progettuale proposta non risulta compatibile con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico come da artt. 52 e 49 delle relative Norme di Attuazione, proprio per le sostanziali modifiche ai caratteri della zona.

Inoltre, la stessa non risulta altresì compatibile con le finalità di cui all'art. 142, comma 1, lett. c e g), del citato D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. di tutela dei valori paesaggistici propri del bene pubblico interessato ed interferisce in modo significativo sul sistema paesistico della "*zona del castello di Cosseria e delle propaggini montuose tra Millesimo e Cengio*" in relazione alle motivazioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico di cui al D.M. 24.04.1985.

Pare pertanto auspicabile una riconsiderazione del progetto, propendendo per soluzioni alternative, tali da contemperare l'esigenza contingente ed imprescindibile di messa in sicurezza e di stabilità dell'area e del suo insediamento storico con l'esigenza primaria di salvaguardare e, nei limiti del possibile, valorizzare quei caratteri morfologici e paesaggistici unici dell'ambito interessato.

Distinti saluti.

MF/MD

Il Direttore Generale
(Ing. Alessandro Croce)

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO CROCE
Regione Liguria
Firmato il: 25-10-2024 14:19:44
Certificato valido dal 15-04-2024 al 15-04-2027